

## Lo Statuto dell' i-LINK

### \* Articolo 1

È costituito un Gruppo di Volontariato denominato "i-LINK - Packet Radio Group Alto-Adige/Südtirol", nel seguito abbreviato con "i-LINK P.R.G".

### \* Articolo 2

L' "i-LINK - P.R.G." è un sodalizio con carattere apolitico ed aconfessionale senza fini di lucro.

### \* Articolo 3

L' "i-LINK - P.R.G." si propone di operare nei campi dell'elettronica e della telematica studiando, sperimentando, realizzando ed installando apparecchiature e sistemi, nell'ambito delle tecniche di trasmissioni radio digitali, finalizzate all'uso radioamatoriale e quale mezzo alternativo e di supporto alle telecomunicazioni istituzionali, promuovendo altresì la diffusione a livello culturale di tali tecniche.

### \* Articolo 4

Il patrimonio sociale dell'"i-LINK - P.R.G." è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà del Gruppo;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti.

### \* Articolo 5

Può divenire proprietà dell'"i-LINK - P.R.G.":

- 1) quanto da chiunque donato in toto e successivamente accettato dall'Assemblea dei Soci, divenendo così proprietà del Gruppo sino allo scioglimento dello stesso;
- 2) quanto acquistato da parte di alcuni Soci con concorso di specifica quota straordinaria da parte dell'"i-LINK - P.R.G."; in tale caso i beni rimangono comunque di sola proprietà del Gruppo che, alla recessione del socio a suo tempo partecipante all'acquisto prima di cinque anni compiuti dalla data dell'acquisto stesso, gli liquiderà la frazione di quota da questi partecipata entro sei mesi dalla recessione, calcolata sul valore residuo del bene ottenuto diminuendo il costo iniziale dello stesso bene del 20% (venti per cento) per anno compiuto per un massimo di quattro anni;
- 3) ogni acquisto o autocostruzione finanziati con il fondo comune del Gruppo. Nessun diritto potrà essere vantato dai partecipanti alla costruzione, ovvero nessun compenso è dovuto ad alcuno in quanto l'opera prestata è attività propria del Gruppo medesimo.

Inoltre qualsiasi privata proprietà può essere ceduta in uso, ovvero in comodato, all'"i-LINK - P.R.G." con scrittura anche non giuridicamente registrata. In tale caso il bene è soggetto a totale gestione del Gruppo sino al suo ritiro per volontà del legittimo proprietario che non potrà comunque pretenderne la materiale restituzione se non dopo che siano trascorsi sei mesi dalla espressa dichiarazione di tale proposito. In deroga è possibile anticipare o chiedere la restituzione del bene qualora nel Gruppo non si ravvisino impedimenti tecnici, ovvero, quando esista un chiaro preesistente e documentato accordo sottoscritto anche in forma non giuridicamente registrata.

### \* Articolo 6

Le entrate saranno costituite da:

- a) quote sociali;
- b) quote liberamente erogate da chiunque;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) ogni altro introito legalmente ottenuto che incrementi il patrimonio sociale.

\* Articolo 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio verrà predisposto, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio oltre all'inventario dei beni sociali.

\* Articolo 8

Sono organi dell'"i-LINK - P.R.G.":

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Tecnico;
- d) il Collegio Sindacale.

\* Articolo 9

Tutti i Soci saranno convocati in Assemblea almeno una volta all'anno mediante avviso da inviare a mezzo lettera quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione nonché le medesime indicazioni per la seconda convocazione che non potrà aver luogo a meno di ventiquattro ore dalla prima.

L'Assemblea dei Soci potrà essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Quando almeno un terzo dei Soci Ordinari ne facciano richiesta a mezzo lettera al Consiglio Direttivo questo dovrà convocare l'Assemblea dei Soci al massimo entro trenta giorni.

\* Articolo 10

Non è ammessa la delega per la partecipazione alle assemblee.

\* Articolo 11

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei Soci Ordinari; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, con un minimo di cinque Soci di cui almeno tre Ordinari.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei Soci Ordinari presenti. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole di due terzi dei Soci Ordinari iscritti.

Hanno diritto al voto tutti i Soci Ordinari iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.

\* Articolo 12

L'Assemblea dei Soci sarà presieduta da un presidente nominato fra i presenti. Egli nominerà un segretario di Assemblea e gli eventuali scrutatori. Al presidente di Assemblea spetta verificare la regolarità di costituzione della Assemblea stessa e dirigerne i lavori. Il segretario redigerà il verbale di Assemblea che sarà firmato dal presidente e dagli eventuali scrutatori.

\* Articolo 13

All'Assemblea dei Soci spetta:

- nominare il Consiglio Direttivo dopo avere stabilito il numero dei componenti dello stesso;
- nominare il Collegio Sindacale dopo avere stabilito il numero dei componenti dello stesso;
- deliberare il limite per gli stanziamenti oltre il quale è vincolante l'autorizzazione dell'Assemblea stessa;
- deliberare gli stanziamenti di importo superiore al limite stabilito ;
- deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- stabilire le quote associative annue per i Soci Aspiranti ed Ordinari;
- deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci Ordinari;
- approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento del Gruppo, il bilancio consuntivo sul precedente anno solare ed il preventivo dell'anno solare in corso;
- deliberare su eventuali modifiche allo statuto;

L'Assemblea potrà prendere ogni altra decisione che non possa essere assunta dal Consiglio Direttivo compresa quella dello scioglimento del Gruppo.

\* Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il presidente, il vicepresidente ed il segretario tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo sarà facoltà dei membri restanti cooptare un nuovo consigliere tra quelli nominati dall'Assemblea dei Soci. Se ciò non fosse possibile si dovrà provvedere a riunire d'urgenza una nuova Assemblea dei Soci.

\* Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria dell'"i-LINK P.R.G." ad eccezione delle materie che dal presente statuto e dalla legge sono demandate all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo esamina le richieste di adesione all'"i-LINK - P.R.G." entro trenta giorni dalla loro presentazione, delibera sull'ammissione di nuovi Soci Aspiranti e propone nuovi Soci Ordinari all'Assemblea dei Soci.

\* Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che la maggioranza dei suoi componenti lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte l'anno.

La convocazione avverrà con comunicazione diretta a tutti i membri del consiglio stesso almeno tre giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo saranno valide solo con la presenza di almeno tre membri componenti il consiglio stesso. Alle riunioni potranno presenziare altri Soci senza diritto al voto.

Le delibere assunte dal Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del segretario dell'"i-LINK - P.R.G." o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

\* Articolo 17

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza del Gruppo ed ha facoltà di riscuotere e quietanzare per conto dell'"i-LINK - P.R.G.".

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresentano legalmente il Gruppo nei confronti dei terzi e, in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo salvo rettifica urgente da parte degli organi sociali menzionati.

\* Articolo 18

La gestione, nel senso più ampio del termine, di impianti, apparecchiature ed attrezzature tecniche ad essi connesse, e' demandata ad un Comitato Tecnico composto da tutti i responsabili diretti dei servizi esistenti.

Il Comitato Tecnico ha propri poteri decisionali circoscritti all'ambito della sua operatività' tecnica ed a quanto ad essa strettamente connesso con obbligo di consultazione o relazione al Consiglio Direttivo.

Qualsiasi decisione nella gestione tecnica degli impianti, servizi o attrezzature ad essi connesse, presenti e futuri, è subordinata all'unanime parere favorevole di detto Comitato.

E' esclusa ogni autonomia e decisione in merito a qualunque forma di spesa che deve invece essere preventivamente proposta ed approvata dal Consiglio Direttivo e, se necessario, dall'Assemblea dei Soci, fatte salve le urgenze che avessero a manifestarsi con pericolo immediato per la incolumità e continuità dei servizi o impianti già attivi. In tal caso deve esserne data tempestiva comunicazione, anche verbale, al Presidente od in sua assenza al Vicepresidente e la spesa dovrà comunque essere successivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

Sono altresì escluse, senza parere favorevole del Consiglio Direttivo e, se necessario, dell'Assemblea dei Soci, tutte quelle iniziative che abbiano a condurre a spese obbligate per il maturare delle azioni autonomamente intraprese dal Comitato Tecnico, fatti salvi i caratteri di urgenza ed immediata necessità anzidetti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Tecnico.

\* Articolo 19

Per ogni impianto o servizio tecnico deve essere nominato almeno un responsabile diretto.

\* Articolo 20

Al Comitato Tecnico si accede per chiamata diretta da parte dei componenti lo stesso, con unanime parere favorevole, dopo almeno sei mesi di responsabilità diretta di un servizio o impianto che attesti la capacità e volontà del Socio Ordinario a garanzia di sicurezza e continuità. La decisione e l'unanime parere favorevole devono essere comunicati preventivamente al Consiglio Direttivo relazionando sulle motivazioni e sulle necessità.

\* Articolo 21

Dal Comitato Tecnico si può essere esclusi:

a) per recessione volontaria con richiesta da presentarsi al Consiglio Direttivo con almeno tre mesi di anticipo.

b) per decesso, urgenti impedimenti di salute o di carattere familiare, ovvero per inderogabili esigenze generali e comunque a domanda giustificata dell'interessato.

c) qualora, a parere insindacabile ed unanime dei componenti il Comitato Tecnico, escluso il socio in esame, si riscontrino essere venuti meno i presupposti tecnici, nella capacità e comportamento, che hanno determinato a suo tempo l'inserimento della persona nel Comitato stesso. La decisione, vincolata dall'unanime parere anzidetto, deve essere preventivamente comunicata al Consiglio Direttivo.

\* Articolo 22

Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Ad esso spetta il controllo generale sull'amministrazione del Gruppo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio Sindacale.

\* Articolo 23

Chiunque intenda aderire all'"i-LINK - P.R.G." dovrà presentare al Consiglio Direttivo richiesta scritta con la quale accetterà di rispettare, oltre al presente statuto, le norme di corretto comportamento civile e radiantistico.

Saranno considerati Soci Aspiranti tutti coloro che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.

Saranno considerati Soci Ordinari tutti coloro che verranno accettati a maggioranza (metà degli aventi diritto al voto più uno) dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci Ordinari.

Può chiedere di divenire Socio Ordinario dell'"i-LINK - P.R.G." chiunque sia stato ammesso al Gruppo in qualità di Socio Aspirante da almeno sei mesi.

Tutti i Soci si impegnano a versare le quote sociali nella misura e secondo le modalità deliberate dall'Assemblea dei Soci.

\* Articolo 24

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per esclusione o per decesso.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell'Assemblea dei Soci.

\* Articolo 25

Lo scioglimento del Gruppo è proposto dal Consiglio Direttivo o da tre quinti dei Soci Ordinari.

Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di due terzi dei Soci Ordinari regolarmente iscritti.

L'Assemblea nominerà i liquidatori nell'ambito dei Soci Ordinari e ne fisserà i poteri.

Il patrimonio netto e le attrezzature in inventario saranno messi in vendita a cura del Consiglio Direttivo, fatto salvo il diritto di prelazione da parte dei Soci Ordinari; il ricavato sarà devoluto a scopo benefico secondo le indicazioni dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

\* Articolo 26

Tutte le eventuali controversie sociali saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alle competenze dell'Assemblea dei Soci che giudicherà ex bono ed aequo senza formalità di procedure oltre a quelle stabilite dal presente statuto.

Il presente statuto è stato approvato dai sottoindicati Soci nel mese di Marzo 1994.

Roberto Covi

Romano Dal Monego

Diego Maniacco

Alfredo Sulas

Michele Bighignoli

Andrea Dal Monego

Silvio Danieli

Alessandro Fasolo

Paolo Fregnan

Alessandro Goldin

Heinz Kostner

Paolo Margoni

Franco Miori

Martin Pernter